



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32646** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **66775** reso da **Daniela Pisani** quale riscuotitore del Comune di Chiampo (VI) per l'esercizio 2019 (1.1.2019-7.10.2019), depositato in data 7 luglio 2020;

Vista la relazione n. **357/2025** del 7.7.2025 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria difensiva dell'agente contabile depositata in data 20.01.2026;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l'assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Roberto Angioni – l'agente contabile e il Pubblico

	Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 357/2025 del 7.07.2025 , il magistrato istruttore del conto n. 66775 reso da Daniela Pisani quale riscuotitore del Comune di Chiampo (VI) per l'esercizio 2019 (1.1.2019/7.10.2019), depositato in data 7 luglio 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta e richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame - avente ad oggetto la gestione delle riscossioni dei diritti di anagrafe per l'esercizio 2019, limitatamente al periodo 1° gennaio/7 ottobre 2019, redatto sul mod. 21 del DPR 196/94 e sottoscritto in data 30 gennaio 2020 dall'agente contabile e dal Responsabile del Servizio Finanziario - espone nella parte di sinistra rimborsi periodici per complessivi € 6.949,20 e indica nella parte destra riversamenti di pari importo;	
	b) non è stato rispettato il termine quindicinale previsto per il riversamento dall'art. 54 del regolamento per le riscossioni avvenute dal mese di febbraio alla chiusura della gestione in ottobre (che è stato effettuato con cadenza mensile);	
	c) il conto non riporta, in apertura, la giacenza di cassa di euro 98,40 risultante al 31.12.2018 (relativa a riscossioni non riversate tempestivamente nel periodo di competenza);	
	d) il documento riepilogativo delle movimentazioni di cassa era privo delle caratteristiche previste dall'art. 100 del regolamento di contabilità, e non poteva considerarsi sostitutivo del registro di cassa, risultando costituito da	
	2	

	4. All’udienza odierna, l’agente contabile richiamava le memorie depositate	
	in atti. Il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione	
	istruttoria, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non	
	ammissione a discarico dell’agente, senza addebito.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. All’esito dell’esame degli atti di causa, il Collegio rileva che il conto in	
	esame presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione	
	ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c..	
	5.1. È opportuno e necessario premettere, in via generale, che la funzione del	
	giudizio di conto consiste nell’accertamento in sede processuale della	
	regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di	
	denaro o beni pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni	
	pubbliche e, in senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della	
	comunità.	
	Questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (<i>ex plurimis</i> ,	
	Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono	
	essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in	
	ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le	
	scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che	
	ciò debba emergere <i>in primis</i> dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi	
	alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto,	
	infatti, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i	
	relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.) e	
	al contempo la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere	
	coerenti con questa finalità.	
	4	

	In questo senso, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza	
	sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l'obbligo di	
	rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e	
	idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011,	
	Sez. Calabria, n. 122/2022).	
	6. Fatta tale premessa di carattere generale, in adesione con quanto	
	rappresentato dal magistrato istruttore del conto e con quanto rilevato dal	
	Pubblico Ministero, secondo l'avviso del Collegio sono riscontrabili aspetti	
	di irregolarità che non consentono l'approvazione del conto.	
	Il conto risulta infatti certamente irregolare, sotto il profilo della scarsa	
	chiarezza e rappresentatività, per via dell'omessa registrazione della	
	giacenza di cassa al momento di assunzione della gestione, così come	
	costituisce indice di irregolarità della gestione il pressoché sistematico	
	tardivo riversamento delle riscossioni, avvenuto in violazione delle	
	previsioni dell'art.54 del Regolamento di contabilità con cadenza mensile	
	invece che quindicinale.	
	Si tratta di modalità operative che nel loro complesso contravvengono alle	
	regole previste dall'ordinamento per la corretta e trasparente gestione	
	economale, e che danno adito a profili di opacità della rendicontazione che	
	possono risultare, in astratto, anche forieri di danno per l'Amministrazione,	
	in quanto assunti, rispettivamente, in violazione di quanto disposto dall'art.	
	182, comma 2, R.D. n.827/1924 (<i>All'atto dell'assunzione in funzioni di un</i>	
	<i>agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte</i>	
	<i>le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano</i>	
	<i>in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante)</i> e	
	5	

	dell'art. 181 del medesimo testo normativo (<i>La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col</i>	
	<i>giorno della cessazione di esso</i>).	
	7. Quanto, invece, alla documentazione riepilogativa della gestione, le	
	criticità sollevate dal magistrato istruttore in ordine alla carenza descrittiva	
	della stessa risulta superata alla luce dei chiarimenti dell'agente contabile, il	
	quale ha dato atto che per praticità erano state consegnate in Tesoreria	
	soltanto le pagine riassuntive dei versamenti e non invece le ulteriori pagine	
	nella cui intestazione iniziale erano indicate le diverse tipologie di incasso.	
	8. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all'agente contabile, ma	
	all'Amministrazione, l'accertata mancata trasmissione della relazione	
	dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139,	
	comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza	
	n.198/2024).	
	9. Per quanto sopra esposto il conto in esame, stante la sua irregolarità, non	
	può essere approvato e conseguentemente l'agente contabile non può essere	
	ammesso a discarico.	
	10. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32646 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto n. 66775 reso da Daniela Pisani quale	
	6	

